

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 684/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

Il regolamento (CE) n. 785/95 è così modificato:

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione⁽³⁾ ha fissato le modalità di pagamento dell'anticipo dell'aiuto; che, tenendo conto delle modificazioni apportate all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 603/95 in merito al pagamento degli anticipi, è opportuno adattare di conseguenza anche l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/94;

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

considerando che, tenendo conto di alcuni vincoli cui sono soggetti i produttori agricoli, imputabili in particolare al ciclo stagionale, è opportuno modificare il termine di conclusione dei contratti e la relativa data di presentazione nonché la data delle dichiarazioni di consegna all'autorità competente, senza comunque indebolire il sistema di controllo posto in essere;

« Articolo 6 »

considerando che il regolamento (CE) n. 785/95 esclude, a partire dal 1° aprile 1995, i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e i relativi prodotti foraggeri, salvo il lupino dolce fino alla fioritura, dal beneficio dell'aiuto per la trasformazione dei foraggi; che, prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 785/95, alcuni produttori agricoli avevano già concluso contratti con imprese di trasformazione per la consegna di certi prodotti da trasformare; che tali prodotti, ottenuti su superfici non ammesse al beneficio dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92, sono quindi esclusi dal beneficio dell'aiuto; che è quindi opportuno, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/1996, concedere a tali imprese il beneficio dell'aiuto per la disidratazione dei suddetti prodotti;

1. Gli anticipi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 603/95, subordinati alla costituzione di una delle cauzioni ivi previste, possono essere versate al beneficiario soltanto se la domanda di aiuto è corredata di un attestato che certifica l'avvenuta costituzione della cauzione.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare il diritto all'aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Il saldo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è versato, se del caso, entro sessanta giorni dalla data in cui la Commissione ne ha pubblicato l'importo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2) L'articolo 8 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 4 è costituito dal seguente:

« 4. I contratti e le dichiarazioni di consegna di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conclusi per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna e comunque entro il 14 settembre successivo all'inizio della campagna considerata. »

b) al paragrafo 5, prima frase, la data del « 31 agosto » è sostituita dal « 15 settembre ».

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

3) È inserito il seguente articolo 17 bis:

« Articolo 17 bis »

1. In deroga all'articolo 2, punto 1 e limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/1996, le imprese di trasformazione possono chiedere l'aiuto previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 per i cereali verdi consegnati da produttori agricoli:

⁽¹⁾ GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.